



MINISTERO DELLA CULTURA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 COMMA 6 DEL DECRETO**LEGISLATIVO 165/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI****TRA**il **Ministero della Cultura (MIC)** - Parco Archeologico di Pompei con sede in

80054 Pompei, alla via Plinio, 26 (C.F. 90083400631), in persona del

Direttore generale, legale rappresentante p.t., dott. Gabriel Johannes

Zuchtriegel, nato a Weingarten, il 24.06.1981 (C.F. ZCHGRL81H24Z112Q)

domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto (di seguito, per brevità

anche Parco, PAP o committente e, unitamente al Prestatore d'opera,

"Parti");

E**Mazzuoccolo Crescenzo**, architetto esperto in restauro nato a Massa di

Somma(NA) il 02/04/1991 e residente e con studio in Casalnuovo di Napoli

alla via Arcora n. 70 PEC: crescenzo.mazzuoccolo@archiworldpec.it, codice

fiscale **MZZCSC91D02M289G** - Partita iva **09552171218** (di seguito

denominato anche Prestatore d'opera o semplicemente Prestatore o

Professionista e congiuntamente al PAP, Parti);

* * *

Visto il Decreto legislativo 30 Marzo 2001, n.165 recante "*Norme generali**sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e**successive modifiche integrazioni*", d'ora in poi "Testo unico sul pubblicoimpiego e in particolare l'articolo 7, comma 6, ai sensi del quale: "*per**esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio le*

	<i>amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali con</i>	
	<i>contratti di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata</i>	
	<i>specializzazione universitaria”;</i>	
	visto l’art. 22, comma 6 d.l. n. 50/2017 e ss.mm.ii., che prevede che gli	
	istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di	
	autonomia speciale possano avvalersi, tramite contratti di collaborazione, di	
	consulenti specializzati che supportino il buon andamento lo svolgimento di	
	tutte le attività affidate agli istituti medesimi e che gli istituti potranno	
	attivare tali collaborazioni per una durata non superiore a 24 mesi, entro il	
	limite massimo di spesa di euro 200.000 annui, a valere sulle risorse	
	disponibili in bilancio;	
	visto l’art. 1 comma 307 l. 205/2017 con cui si è resa stabile la suddetta	
	misura;	
	vista la copertura finanziaria per il conferimento di incarichi di	
	collaborazione, ai sensi dell'articolo 7 comma sei del decreto legislativo 165/	
	2001 nei limiti di spesa previsti dalla normativa suddetta;	
	visto l’art. 7 comma 6 lett. c) del d.lgs. n 165/2001 a norma del quale: “la	
	prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non	
	e' ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è	
	consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per	
	ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del	
	compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico”;	
	considerato che questa Amministrazione necessita di unità di personale	
	rispondenti al nuovo assetto organizzativo, nonché al fine di potenziare la	
	2	

	non avvalendosi a tal fine dell'apporto di terzi;	
	<ul style="list-style-type: none"> che il prestatore d'opera dichiara di non trovarsi in alcuna delle 	
	situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con il Parco	
	Archeologico di Pompei ed a tal fine rilascia apposita dichiarazione	
	sostitutiva;	
	<ul style="list-style-type: none"> che il PAP intende avvalersi dell'apporto del lavoro del prestatore 	
	d'opera;	
	<ul style="list-style-type: none"> che è esclusivo interesse delle parti stipulare un contratto 	
	contenente gli elementi specifici della prestazione d'opera riferibile	
	agli articoli 2222 - 2229 e seguenti del codice civile;	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
	Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del	
	presente contratto;	
	1. RAPPORTO	
	Il PAP conferisce incarico a Crescenzo Mazzuoccolo per anni uno (1), a	
	decorrere dalla data di sottoscrizione del presente, il quale accetta di	
	prestare la propria attività in forma di prestazione d'opera, con lavoro	
	prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione, secondo	
	le modalità convenute nel presente contratto, ai sensi e per gli effetti degli	
	articoli 2222 - 2229 e seguenti del Codice civile.	
	2. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE	
	Il prestatore d'opera inserito nell'ufficio si impegna a fornire supporto	
	operativo al Direttore Generale e ai Funzionari, nell'ambito delle attività	
	programmate e dei procedimenti di competenza dell'Ufficio Tecnico del	
	4	

P.A.P., finalizzate alle attività di verifica, rilievo, progettazione, direzione lavori e collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione e nella verifica di progetti ex art. 26 D.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. **3.**

MODALITA' DI ESECUZIONE:

Il prestatore d'opera, con riguardo alla natura giuridica dell'incarico conferito e all'*intuitu personae*, si impegna a garantire la propria presenza presso il PAP almeno tre giorni a settimana, e ad eseguire la propria prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione, in piena autonomia tecnica ed organizzativa, salvo il necessario coordinamento generale e programmatico con il RUP, nell'ambito dei criteri e delle istruzioni impartite dal PAP allo scopo di rendere la prestazione utile e funzionale alle esigenze dello stesso; le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto alcuno di subordinazione gerarchica, in quanto il Prestatore, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni impartite dal PAP, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento del risultato commissionatogli. A tal uopo lo stesso sarà tenuto a presentare, con cadenza bimestrale, apposita relazione nella quale dovranno essere dettagliate e specificate le attività espletate nel periodo di riferimento (bimestre).

Il Prestatore d'opera, per l'espletamento delle attività oggetto del contratto utilizzerà di norma le proprie apparecchiature (pc, telefono eccetera); la Prestazione verrà svolta in presenza, se convocato dall'Amministrazione, o in relazione alla natura dell'incarico da svolgere anche quotidianamente, e da

	A123C713948-LB di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.	
	I sopra citati obblighi rivestono carattere essenziale per il committente e la loro violazione comporterà la risoluzione di diritto del contratto, ex articolo 1456 del codice civile.	
	4. COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVO, MODALITA' DI PAGAMENTO.	
	Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento dell'incarico viene determinato nell'importo annuo non superiore a € 39.000,00 comprensivo di Iva, ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative che verrà corrisposto solo previa attestazione di regolare esecuzione del servizio e regolare emissione di fattura elettronica, come previsto nell'Avviso pubblico e che verrà corrisposto solo per i mesi di effettivo servizio con rate bimestrali posticipate e previa verifica di regolarità contributiva.	
	Sono a carico del prestatore d'opera tutti gli oneri previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge in materia così come ogni eventuale copertura assicurativa compresa quella per responsabilità professionale.	
	L'incarico rientra nell'area delle prestazioni autonome di cui al TU delle imposte sui redditi DPR 917/86 e degli articoli 2222-2229 codice civile.	
	Non sono previsti rimborsi di spese né ulteriori spettanze economiche.	
	Il compenso sarà accreditato sul conto corrente che il Prestatore indicherà al PAP entro 30 giorni dalla presentazione della fattura.	
	Il PAP non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni delle	
	7	

	modalità di pagamento non portate a conoscenza dello stesso con mezzi idonei.	
	5. EFFICACIA, DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO.	
	Il contratto ha durata di 12 mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione, prorogabile per lo stesso periodo sino ad un massimo di 24 mesi salvo intervenga diversa comunicazione almeno tre mesi prima della data di scadenza.	
	6. DIRITTO DI RECESSO.	
	E' fatto salvo il diritto del PAP di recedere anticipatamente dal presente contratto versando il corrispettivo commisurato all'attività prestata relativamente al periodo di lavoro (parametrato ai giorni di lavoro effettivo) con le modalità e i tempi previsti nell'Avviso. Il prestatore d'opera può recedere dal contratto, per giusta causa, con preavviso di almeno 15 giorni; in tal caso il compenso da corrispondersi al prestatore sarà commisurato all'attività del periodo di lavoro effettivamente svolto come sopra specificato.	
	7. PROPRIETA' RISERVATEZZA DEI RISULTATI.	
	La prestazione svolta dal Prestatore è di esclusiva proprietà del PAP. Il materiale documentato prodotto, le analisi, i rilievi, le foto, le schede tecniche, di progetto etc etc, nonché tutti i dati elaborati come le progettazioni o altri elaborati in genere, non possono essere utilizzati per altri scopi nè pubblicati nè divulgati all'esterno. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico amministrativo di cui il Prestatore d'opera entrerà in possesso o a conoscenza, nello svolgimento dell'incarico professionale di cui	
	8	

trattasi, dovranno considerarsi riservati e non divulgabili.

8. FORO COMPETENTE

In caso di controversie tra le Parti sul puntuale rispetto ad adempimento del presente incarico professionale, il foro competente a decidere sarà in via esclusiva quello di Torre Annunziata.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale

IL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

IL DIRETTORE GENERALE

Gabriel Johannes Zuchtriegel

IL PRESTATORE D'OPERA

Arch. Crescenzo Mazzuoccolo